



## **COMUNE DI PIMENTEL**

**CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**

---

### **ORDINANZA DEL SINDACO**

**Originale**

**NR. 9 DEL 14-05-2026**

**Oggetto: ORDINANZA IGIENE PUBBLICA E ANTINCENDIO ANNO 2026**

#### **IL SINDACO**

##### **TENUTO CONTO:**

- che col verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione delle zanzare, zecche insetti e agenti infestanti, è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;
- che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacce, arbusti e piante arboree infestanti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizioni ideali per la proliferazione di ratti, roditori e parassiti;
- che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

**PRESO ATTO** dello stato di degrado e di abbandono in cui versano varie aree urbane, cortili e fabbricati fatiscenti;

**EVIDENZIATO CHE** la presenza di animali randagi, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, concorre al trasporto e al proliferare di insetti e di agenti infestanti;

**RITENUTO OPPORTUNO**, considerato l'avvicinarsi della stagione estiva, programmare tutti gli interventi e adottare tutte le misure tese alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;

**DATO ATTO:**

- che l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- che tali circostanze producono altresì un danno all'immagine del territorio e che al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;

**CONSIDERATO** che i fattori che determinano la diffusione delle zecche nei centri abitati e delle malattie infettive ad esse legate, sono principalmente i seguenti:

- la carenza di cura e custodia dei cani e degli animali da parte dei proprietari;
- il fenomeno del randagismo;
- la crescita di erbacee e la presenza di rifiuti e acque stagnanti in centro abitato che favoriscono un habitat ideale per la vita e la moltiplicazione delle zecche e zanzare (oltre altre tipologie di insetti);

**RITENUTO** necessario intervenire con la massima urgenza al fine di tutelare la salute pubblica adottando misure di prevenzione antincendio e di igiene e sanità quali la ripulitura delle aree urbane e periurbane (confinanti le abitazioni) infestate da erbacee, nonché la disinfestazione degli animali domestici, secondo le indicazioni veterinarie vigenti, ovvero la bonifica degli allevamenti di animali risultanti infestati da zecche;

**CONSIDERATO** che, la Regione Sardegna, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025 ha approvato l'aggiornamento 2025 del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025, compreso l'aggiornamento per il 2025 delle Prescrizioni regionali antincendio;

**CONSIDERATO:**

- che il suddetto provvedimento di cui alla DGR n. 05/48 del 29/01/2025, prevede che il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", vige dal 1° giugno al 31 ottobre (Allegato 8 alla DGR n. 5/48 del 29.01.2025 art. 7);
- 
- il sopraccitato periodo, in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici, a seconda dell'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it));

**DATO ATTO** che dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo" (Art. 7 Allegato alla D.G.R. n. 05/48 del 29.01.2025);

**PRESO ATTO** delle azioni vietate nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo  
" su tutto il territorio regionale è vietato:

**DAL 1° GIUGNO 2026 AL 31° OTTOBRE 2026**

1. Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
2. Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
3. Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
4. Smaltire braci;
5. Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
6. Fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature

**RITENUTO** che al fine di salvaguardare la salute pubblica, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27.07.1934;  
**VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n.267 del 18.08.2000;

**ORDINA**

CHE SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:

**PARTE A:**

Tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 "Prescrizioni regionali antincendio 2023–2025 – Aggiornamento 2025."

All'interno del centro abitato e nelle aree periferiche limitrofe:

**A) Entro il 1° Giugno 2026:**

- Ai proprietari e/o detentori di terreni e aree di qualsiasi categoria, di provvedere alla cura e alla bonifica (anche di eventuali rifiuti) delle stesse mediante **falciatura e rimozione dell'erba** nonché realizzazione **di una fascia di rispetto parafuoco di almeno 4 metri**, quando detta area confina con un fabbricato, con una strada, con un bosco per tutto il perimetro interessato<sup>1</sup>;
- Ai proprietari, affittuari e detentori di fabbricati, terreni, giardini, cortili in **area urbana** di provvedere alla pulizia accurata di erbacce, rovi, sterpaglie, rifiuti e di qualsiasi materiale infiammabile,
- Agli allevatori di **bonificare gli allevamenti animali** risultanti infestati da zecche secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario pubblico.;

---

<sup>1</sup> Gli interventi sopra elencati **dovranno essere ripetuti ogni qualvolta si presenti la necessità** per tutto il periodo estivo e sino alla cessazione dell'emergenza incendio.

- Ai i proprietari di **animali domestici** di provvedere all'esecuzione di adeguati interventi di disinfestazione al fine di prevenire la proliferazione di insetti e parassiti nocivi alla salute dell'uomo e degli stessi animali, secondo le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario pubblico,
- Ai proprietari e conduttori delle greggi, il **divieto di pascolo** per un raggio di almeno 150 mt dal perimetro urbano e comunque dall'ultima abitazione;

## PARTE B

### VIETA

#### **B) DAL 1° GIUGNO 2026 AL 31° OTTOBRE 2026**

1. Accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione<sup>2</sup>;
2. Utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
3. Utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000 e ss.mm.ii.;
4. Smaltire braci;
5. Gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
6. Fermare gli automezzi a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature

### SANZIONI

- A) L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente ordinanza, al **punto a)**, fatta salva l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da €. 25,00 a €. 500,00** (pagamento in misura ridotta € 50,00) come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (**articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003**)
- B) L'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati al **punto b)** della presente ordinanza fatta salva l'azione penale ai sensi dell'art. 650 del codice penale, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **da euro 5.000 a euro 50.000**, secondo quanto impartito dalle prescrizioni antincendio della Regione Sardegna in allegato alla Delibera G.R. n. 05/48 del 29/01/2025, saranno punite a norma dell'articolo 26, dell'allegato alla D.G.R. di cui sopra, che prevede "La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353, così come modificato dal DL 08.09.2021, n. 120 convertito, con modifiche, dalla L. 8.11.2021, n. 155 e dell'art. 24, commi 5 e 6, della Legge

<sup>2</sup> Dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre abbruciamenti (pratica agricola e selvicolturale) consentiti solo previa autorizzazione dell'Ispettorato Forestale competente per territorio;

Regionale 27 aprile 2016, n. 8, (articolo 10, comma 6, della legge 21 novembre 2000 n. 353 -come modificata dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modifiche, nella legge 8 novembre 2021, n 155).

Si ricorda che, le sanzioni non riguardano solo le azioni determinanti un rischio di incendio, ma comprendono anche quelle **azioni o omissioni che possono determinarne l'innescò anche solo potenzialmente.**

Trascorso il termine imposto per la pulizia delle aree, senza che l'obbligato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, procedendo, altresì, ai sensi dell'art. 650 del Codice penale, ad informare l'Autorità Giudiziaria competente;

Per quanto non annoverato nella presente Ordinanza, si rimanda alle prescrizioni e disposizioni in materia di Prevenzione Incendi prescritte con allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 05/48 del 29.01.2025, quale ultimo aggiornamento regionale in materia di prescrizioni antincendio boschivo, fatte salve eventuali successive disposizioni, modifiche o aggiornamenti emanati dalla Regione Sardegna per l'annualità 2026;

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Il personale dell'ufficio di polizia locale e dell'ufficio tecnico sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

### **INFORMA**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Che il mancato rispetto delle Ordinanze Sindacali costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice penale.

Ai sensi della Legge n. 241/90 si informa che Responsabile del Procedimento per la redazione del presente atto è l'Istruttore di Polizia Locale Dott.ssa Orsola Zuddas.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari;
- Questura di Cagliari;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Senorbì (CA);
- Al Comando Stazione Carabinieri di Samatzai (CA);
- Al Servizio di Igiene Pubblica ATS;
- Alla Città Metropolitana di Cagliari – Ass.to Ambiente– Servizio Ambiente;
- All'Ufficio Tecnico Comunale di Pimentel (CA);
- All'Ufficio Polizia Locale del Comune di Pimentel (CA);



DAMIANO  
ARESU  
15.05.2026  
09:13:06  
GMT+02:00

Il Sindaco  
Dott. Damiano Aresu

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*